

Iniziativa popolare federale „Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)“

Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 28 settembre 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)“²,

decide:

1. Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale „Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)“ è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100'000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 118'675 firme depositate, 117'916 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa Associazione 'Strom ohne Atom', Segreteria: Signor Leo Scherer, Heinrichstrasse 147, casella postale 2322, 8031 Zurigo.

22 ottobre 1999

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione,
François Couchepin

¹ RS 161.1

² FF 1998 1080

**Iniziativa popolare federale
„Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione
progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)“**

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	24'277	147
Berna.....	14'676	89
Lucerna	3'826	10
Uri.....	719	9
Svitto.....	749	3
Obvaldo	393	0
Nidvaldo	884	53
Glarona	533	6
Zugo.....	1'311	7
Friburgo	1'487	17
Soletta	2'731	56
Basilea Città.....	7'606	0
Basilea Campagna.....	5'866	23
Sciaffusa.....	1'508	3
Appenzello Esterno.....	778	7
Appenzello Interno	109	3
San Gallo	4'633	32
Grigioni.....	2'266	43
Argovia	5'069	6
Turgovia.....	1'927	13
Ticino.....	5'125	52
Vaud	14'194	76
Vallese	1'699	25
Neuchâtel	4'091	18
Ginevra	10'307	55
Giura	1'152	6
Svizzera.....	117'916	759

Iniziativa popolare federale

„Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)“

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue³:

Art. 24^{decies} (nuovo)

¹Le centrali nucleari vengono progressivamente disattivate.

²Il ritrattamento di combustibili nucleari esauriti è sospeso.

³La Confederazione emana le necessarie prescrizioni legali, segnatamente anche in merito

- a. alla riconversione dell'approvvigionamento di energia elettrica verso fonti energetiche non nucleari, evitando la sostituzione per mezzo di corrente prodotta da impianti funzionanti con combustibili fossili senza ricupero del calore perduto;
- b. al deposito permanente delle scorie radioattive prodotte in Svizzera, alle relative esigenze in materia di sicurezza e all'estensione minima dei diritti di codecisione delle collettività interessate;
- c. all'assunzione, da parte degli esercenti nonché dei proprietari di quote e delle centrali partner, di tutte le spese connesse all'esercizio e alla disattivazione delle centrali nucleari.

³ Cfr. art. 90 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

II

Le *disposizioni transitorie della Costituzione federale* sono completate come segue⁴:

Art. 24 (nuovo)

¹Le centrali nucleari di Beznau 1, Beznau 2 e Mühleberg devono essere poste fuori esercizio al più tardi due anni dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria, le centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt al più tardi dopo trent'anni di esercizio.

²Dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria l'esportazione di combustibili nucleari esauriti ai fini del ritrattamento non è più consentita. I combustibili esportati in precedenza e non ancora ritrattati al momento dell'accettazione della presente disposizione transitoria devono essere ripresi, per quanto possibile non trattati. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie contenute in accordi internazionali.

³Il Consiglio federale emana entro un anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria le necessarie disposizioni di esecuzione.

⁴ Cfr. art. 197 n. 2 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.